

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1344 del 06/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società BOVINA SRL con sede legale ed impianto nel comune di Poggio Renatico (FE) fraz. Chiesa Nuova. Istanza presentata al SUAP del Comune di Poggio Renatico in data 31.12.2015 Prot. SUAP n. 18867. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1369 del 05/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 2218/2016 GV

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società BOVINA SRL con sede legale ed impianto nel comune di Poggio Renatico (FE) fraz. Chiesa Nuova. Istanza presentata al SUAP del Comune di Poggio Renatico in data 31.12.2015, Prot. SUAP n. 18867. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Poggio Renatico in data 31.12.2015, trasmessa dal SUAP ad Arpae - SAC, assunta ai prot. nn. PGFE/2016/146 – 150 – 152 del 7.01.2016, dalla Società BOVINA SRL, nella persona di Rino Bovina in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE) – via Scorsuro n. 257 loc. Chiesa Nuova, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di integrazioni inviata al SUAP con nota PGFE/2016/1601 del 23/02/2016;
- Viste le integrazioni presentate dalla ditta al SUAP, assunte al Prot. SUAP n. 5407 del 11.04.2016, trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota assunta al PGFE/2016/3703 del 19/04/2016;
- Visto il parere del Comune di Poggio Renatico assunto al PGFE/2016/1764 del 26/02/2016 relativo alla matrice rumore, favorevole con prescrizioni;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di

Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Vista la deliberazione di Consiglio della Provincia di Ferrara verbale n. 16/2016 seduta del 9.03.2016 in cui le funzioni attribuite alla Provincia riguardanti il controllo della gestione dei rifiuti e relative sanzioni vengono esercitate mediante ARPAE;

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

- Considerato che la suddetta istanza comprende la comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 per imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato;

- Preso atto che l’attività risulta esistente; l’Iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti di cui all’atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 37119 del 27.04.2010, prorogato dall’atto n. 3326 del 5.06.2015, è scaduta in data 31.12.2015;

- Preso atto che l’attività consiste in:

- recupero di materiali inerti mediante frantumazione per le seguenti tipologie di cui al D.M.

5/02/98: 7.1 – 7.2 – 7.4 – 7.6 – 7.11 – 7.31bis – 12.3 – 12.4

- messa in riserva di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie di cui al D.M. 5/02/98: 1.1 – 3.1 – 3.2 – 6.1 – 6.2 – 6.5 – 6.6 – 6.11 – 9.1 – 9.2 – 10.2
- Preso atto che i rifiuti inerti vengono stoccati in zona 7 nella planimetria allegata all'istanza, in cumuli, mentre i rifiuti non pericolosi sottoposti alla sola operazione di messa in riserva sono depositati in cassoni nella zona 8 nella planimetria allegata all'istanza;
- Preso atto che la ditta ha presentato un progetto di adeguamento relativo alla raccolta e gestione delle acque di dilavamento derivante dalle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali inerti nel rispetto delle norme di cui alla DGR n. 286 del 14.02.2005 e delle linee guida di cui alla deliberazione di G.R. n. 1860 del 2006, consistente nelle opere di seguito sintetizzate:
- realizzazione di una nuova linea di condotte per la raccolta delle acque nell'area di deposito dei materiali inerti, così come riportato nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante, sotto la voce **allegato "A"**;
 - realizzazione di una vasca di prima pioggia (VPP) delle dimensioni di 24 mc, per la raccolta delle acque meteoriche dell'area di deposito dei materiali inerti, di superficie pari a 14.175 mq;
 - la posa di un pozzetto scolmatore indicato con la lettera "S", nella planimetria allegata al presente atto sotto la voce allegato "A";
 - la posa di un condotto di troppo pieno per la vasca di laminazione;
- Preso atto che:
- la ditta dichiara di riutilizzare le acque raccolte nella vasca di prima pioggia per la bagnatura dei cumuli;
 - gli scarichi delle acque meteoriche nel fosso di scolo adiacente via Scorsuro e delle acque di seconda pioggia provenienti dalla vasca di laminazione nello scolo presente in concomitanza della recinzione del lato EST, non sono soggette autorizzazione ai sensi della parte III del Dlgs 152/2006;
 - per gli scarichi di cui sopra (secondo piogge e meteoriche) la ditta dovrà essere in possesso di nulla osta idraulico da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

- Ritenuto che la ditta possa riutilizzare le acque raccolte nella vasca di prima pioggia per la bagnatura dei materiali inerti alle seguenti condizioni:

- la ditta dovrà installare tra lo scolmatore e la vasca di prima pioggia un disoleatore;
- prima dell'utilizzo delle acque la ditta dovrà verificare la qualità delle stesse;
- nei primi due anni di esercizio dell'attività la ditta dovrà effettuare almeno 4 autocontrolli con periodicità semestrale ;
- decorso tale periodo le analisi potranno essere effettuate almeno ogni due anni;
- le analisi effettuate presso laboratori accreditati dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni;
- i controlli delle acque dovranno rispettare i valori limite dei seguenti parametri:

IDROCARBURI TOTALI ≤ 5 mg/l

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI $\leq 0,2$ mg/l

- in caso di superamento anche di un solo valore limite dei parametri sopra indicati la ditta dovrà smaltire le acque di prima pioggia come rifiuti, ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006, e mantenere gli autocontrolli con periodicità semestrale per un ulteriore biennio;
- la ditta dovrà effettuare una manutenzione periodica per la pulizia della vasca dai sedimenti, per garantire l'efficacia del sistema depurativo;
- i sedimenti di cui sopra dovranno essere gestiti come rifiuti, ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006;
- la vasca di prima pioggia dovrà essere svuotata entro le 72 ore dall'ultimo evento meteorico;

- Considerato che l'attività autorizzata con il presente atto non genera scarichi soggetti ad autorizzazione, ad esclusione di quelli dei servizi igienici che, ai sensi dell'art. 124 comma 4 del Dlgs 152/2006 e smi, sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del servizio idrico integrato;

- Preso atto che come dichiarato dalla ditta nella documentazione integrativa e ai fini della tracciabilità dei rifiuti, la stessa provvederà ad adottare:
 - una procedura di accettazione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla decisione UE 95572014 con particolare riferimento ai codici “a specchio” al fine di escludere la pericolosità degli stessi;
 - etichette che identifichino le singole tipologie di rifiuti stoccati in cassoni secondo il rispettivo codice CER, ubicati nella zona indicata con il numero “18” in planimetria, allegata al presente atto sotto la voce allegato “A”;
 - la ditta non intende ricevere i rifiuti non specificati altrimenti di cui al CER xx.xx.99;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata di iscrivere la Ditta BOVINA SRL ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006 al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Poggio Renatico alla Società BOVINA SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE) - via Scorsuro n. 257 , CF 01648640389 per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) IMPATTO ACUSTICO

1. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

2. l'Introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensivo dell'incremento della viabilità, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
3. il Mulino mobile dovrà essere utilizzato presso l'area della Ditta, solo in affiancamento a quelli fissi;
4. per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
5. in caso di variazione dell'utilizzo dell'edificio adibito ad abitazione dei soci titolari o di cessione dell'edificio, dovrà essere predisposta una Valutazione di Impatto Acustico, comprovante il rispetto dei valori limite differenziali di immissioni.

B) RIFIUTI

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi

CER: 150101 – 150105 – 150106 – 200101

1.1.3 Attività di recupero: messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 10, messa in riserva istantanea t. 5;

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

CER: 100210 – 120101 – 120102 – 150104 – 160117 – 170405 – 190102 – 190118 – 191202 - 200140

3.1.3 Attività di recupero: messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 10, messa in riserva istantanea t. 5;

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

CER: 110501 – 120103 – 120104 – 150104 - 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191002 – 191203 - 200140

3.2.3 Attività di recupero: messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 10, messa in riserva istantanea t. 5;

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

CER: 020104 – 150102 – 200139 – 191204 - 170203

6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 10, messa in riserva istantanea t. 5;

6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche

CER: 070213 – 120105 – 160119 – 160216 – 160306 - 170203

6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 2, messa in riserva istantanea t. 1;

6.5 Tipologia: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche

CER: 070213 – 120105 - 160119

6.5.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti R13

Quantitativi: t/anno 5, messa in riserva istantanea t. 5;

6.6 Tipologia: imbottiture sedili in poliuretano espanso

CER: 070213 – 120105 - 160119

6.6.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti R13

Quantitativi: t/anno 5, messa in riserva istantanea t. 5;

6.11 Tipologia: pannelli sportelli auto

CER: 070213 – 120105 - 160119

6.11.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti R13

Quantitativi: t/anno 5, messa in riserva istantanea t. 5;

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER: 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 - 200301**

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione

conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5).

Quantitativi: t/anno 15.000, messa in riserva istantanea t. 5.000;

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate

CER: 010408 – 010410 - 010413

7.2.3 Attività di recupero:

f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 600, messa in riserva istantanea t. 200;

7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

CER: 101203 – 101206 - 101208

7.4.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero:

d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 100, messa in riserva istantanea t. 40;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

CER: 170302 - 200301

7.6.3 Attività di recupero:

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 2.000, messa in riserva istantanea t. 400;

7.11 Tipologia: pietrisco tolto CER: **170508**

7.11.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti (R13) con separazione delle frazioni indesiderate per sottoporre la frazione inerte alle seguenti attività di recupero:

c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea (R5);

d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione

del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 3.000, messa in riserva istantanea t. 1.000;

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo CER: 170504

7.31-bis.3 Attività di recupero:

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

Quantitativi: t/anno 1.000, messa in riserva istantanea t. 1.000;

9.1 Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

CER: 030101 – 030105 – 150103 – 170201 - 191207 – 200138 - 200301

9.1.3 Attività di recupero: messa in riserva (R13)

Quantitativi: t/anno 8, messa in riserva istantanea t. 4;

9.2 Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

CER: 030101 - 030105

9.2.3 Attività di recupero: messa in riserva (R13)

Quantitativi: t/anno 2, messa in riserva istantanea t. 1;

10.2 Tipologia: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma

CER: 160103

10.2.3 Attività di recupero: messa in riserva (R13)

Quantitativi: t/anno 10, messa in riserva istantanea t. 5;

12.3 Tipologia: fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

CER: 010410 - 010413

12.3.3 Attività di recupero: previa eventuale disidratazione, essiccamento, vagliatura, frantumazione, micronizzazione:

e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

Quantitativi: t/anno 100, messa in riserva istantanea t. 50;

12.4 Tipologia: fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito

CER: 010410 – 010413

12.4.3 Attività di recupero: previa eventuale disidratazione, essiccazione, vagliatura, micronizzazione, compattazione, deferrizzazione:

e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di

cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

Quantitativi: t/anno 100, messa in riserva istantanea t. 50;

e alle seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
- 2) E' fatto divieto alla società di ricevere rifiuti conferiti da privati cittadini;
- 3) Per i rifiuti di provenienza domestica, classificati di norma con il codice CER di cui alla voce 20 la ditta dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo documentazione attestante accordi/contratti con il gestore affidatario del servizio pubblico;
- 4) Ai fini della tracciabilità dei rifiuti la ditta è tenuta a:
 - identificare le singole tipologie di rifiuti stoccati in cassoni secondo il rispettivo codice CER;
 - dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla decisione UE 95572014 con particolare riferimento ai codici "a specchio" al fine di escludere la pericolosità degli stessi;
- 5) Dovrà essere inoltrata a questa Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati a smaltimento, relativa all'anno precedente;
- 6) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 7) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 8) Il riutilizzo delle acque raccolte nella vasca di prima pioggia per la bagnatura dei cumuli dei materiali inerti potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- nei primi due anni di esercizio dell'attività la ditta dovrà effettuare almeno 4 autocontrolli con periodicità semestrale; decorso tale periodo le analisi dovranno essere effettuate almeno ogni due anni;
- i controlli delle acque dovranno rispettare i valori limite dei seguenti parametri:

IDROCARBURI TOTALI ≤ 5 mg/lit

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI $\leq 0,2$ mg/lit

- in caso di superamento anche di un solo valore limite dei parametri sopra indicati la ditta dovrà smaltire le acque di prima pioggia come rifiuti, ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006, e mantenere gli autocontrolli con periodicità semestrale per un ulteriore biennio;
- le analisi effettuate presso laboratori accreditati dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni;
- la ditta dovrà effettuare una manutenzione periodica per la pulizia della vasca dai sedimenti, per garantire l'efficacia del sistema depurativo; i sedimenti dovranno essere gestiti come rifiuti, ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Poggio Renatico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione ad ARPAE S.T. di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.